

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Relazione illustrativa

Artt. 1-5: L'intervento manutentivo sulla legge regionale 26/2017, in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali ed assessori, si rende necessario al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti i termini di pubblicazione dei dati. La modifica normativa garantisce, conseguentemente, maggior chiarezza nella individuazione degli obblighi di trasparenza e uniformità della disciplina prevista nella materia suddetta, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione. In particolare, infatti, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che le regioni disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza della dichiarazione inerente la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, prodotte all'inizio del mandato, annualmente e alla cessazione dalla carica.

Nel dettaglio:

Art. 1 la norma precisa il contenuto della pubblicazione del rendiconto delle spese elettorali e specifica la durata di pubblicazione ed i termini entro cui sono pubblicati alcuni dati relativi alla trasparenza della situazione patrimoniale e associativa dei consiglieri regionali.

Art. 2: per mero errore materiale all'articolo 11 della l.r. 26/2017, in materia di pubblicità di dati relativi al Presidente della Giunta regionale e degli assessori, si fa rinvio alla norma che disciplina la presentazione della dichiarazione sulla situazione associativa dei consiglieri regionali, anziché a quella del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. La norma, pertanto, corregge il detto errore materiale e integra la disciplina della pubblicazione di alcuni dati inerenti la trasparenza delle suddette cariche politiche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 10 per i consiglieri regionali.

Art. 3: la norma disciplina, come previsto dal d.l. 174/2012, la durata della pubblicazione della dichiarazione, resa dalle cariche politiche in corso di mandato, concernente la consistenza degli investimenti.

Art. 4: la norma disciplina la durata di pubblicazione della dichiarazione relativa alla consistenza degli investimenti resa dalle cariche politiche alla cessazione del mandato.

Art. 5: in attuazione del d.l. 174/2012 la norma sanziona la mancata presentazione della dichiarazione relativa alla consistenza degli investimenti in corso di mandato e alla sua cessazione.

Artt. 6-8: Sono introdotte alcune modifiche alla l.r. 5/2008 al fine di precisare l'ambito della causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro di collegi sindacali e organi di controllo, uniformare la disciplina della permanenza in carica dei titolari di alcune cariche direttive e eliminare una causa di decadenza in adeguamento all'avvenuta abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61.

Nel dettaglio:

Art. 6: la norma modifica la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 relativa alla incompatibilità consistente nella titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo. La modifica precisa l'ambito dell'incompatibilità riferendo gli incarichi rilevanti ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché agli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7: la norma modifica il comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house.

Art. 8: la norma abroga la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 che prevede la decadenza dall'incarico nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012. Tale disposizione sanzionatoria non ha più fondamento in seguito all'abrogazione della l.r. 61/2012.

Artt. 9-10: la disposizione relativa al comma 4 mira a correggere un mero errore materiale di mancato coordinamento delle disposizioni della legge regionale 60/1996 così come modificata dalla l.r. 45/2016. Tale riformulazione non comporta effetti sul gettito in quanto l'erroneo rimando non è mai stato oggetto di applicazione in quanto assoggettato alla finanziaria statale per il 2017 (legge 232/2016) che ha sospeso tutti gli incrementi delle aliquote fiscali disposte da Regioni ed Enti Locali. L'intervento normativo relativo ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento non comporta effetti diretti sul gettito d'imposta in quanto è da intendersi come mera armonizzazione formale di adeguamento della l.r. 60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte con l. 221/2015 (c.d. *green economy*) e in vigore dal 02/02/2016. Infatti, con tale norma il legislatore ha disposto che i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati D10 fossero soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento in relazione al rifiuto conferito. La modifica si adegua a tali disposizioni non essendo più presente la distinzione tra "tal quali" e "trattati" e, soprattutto, non comporta effetti sul gettito in quanto la normativa statale sulla *green economy* supera la categoria dei rifiuti cd. "tal quali" in favore della categoria dei cd "trattati".

Art. 11: si propone una riformulazione dell'articolo 6, comma 4, che senza alterarne il contenuto lo rende più aderente alle prescrizioni del d. lgs. 118/2011 (legge di contabilità statale) e consente una più semplice lettura della norma.

Art. 12: con l'articolo in esame si sostituisce il termine "regolamento urbanistico" di cui alla abrogata l.r. 1/2005 con il suo equivalente (piano operativo), come stabilito dalla l.r. 65/2014 sostituendo l'obsoleto riferimento all'abrogata legge 1/2005.

Art. 13: si modifica l'articolo 17, comma 8, lettera a) della l.r. 49/2011 inserendo (tramite l'aggiunta della lettera "c") il rispetto dei criteri localizzativi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c) e 11, comma 1 della l.r. 49/2011, nel rilascio del titolo abilitativo in attesa del programma comunale o del suo aggiornamento, omesso per un mero refuso.

Artt. 14-21: L'articolo 14 della pdl apporta modifica all'articolo 9 della l.r. 30/2015, precisando che il parere obbligatorio della Consulta tecnica è reso anche in tema di modifiche alla perimetrazione delle aree facenti parte del sistema regionale della biodiversità.

L'articolo 15 corregge un rinvio interno errato.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015, adeguando i termini per l'espletamento di adempimenti in tema di approvazione del bilancio. Viene inoltre formalizzato un onere di trasmissione della proposta di bilancio alla comunità del parco e alla Giunta.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015 eliminando il riferimento alla relazione di accompagnamento non più elencata nell'articolo 35 della l.r. citata.

L'articolo 18 corregge un evidente refuso.

L'articolo 19 e l'articolo 20 correggono rinvii interni errati.

L'articolo 21 della pdl apporta modifiche all'articolo 123 bis integrando il riferimento alla città metropolitana (competente in materia forestale)

Art. 22: La proposta di modifica nasce dall'esigenza di colmare una lacuna nella normativa sull'attività di panificazione che viene allineata a quanto già previsto per altre attività professionali disciplinate con legge regionale (attività di tintolavanderia, attività di acconciatore), oltre ad apportare una semplificazione procedurale, premettendo a coloro che subentrano in un'attività già esistente di presentare una comunicazione, anziché una SCIA.

Art. 23: a seguito delle modifiche intervenute con la l.r. /2017 (progr. settoriale) i considerato 6 e 7 del preambolo sono divenuti obsoleti e se ne propone l'eliminazione per pulizia testuale

Art. 24: La modifica è determinata dalla necessità di stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l'articolo 4 comma 3, e l'articolo 7 della l.r. 21/2010. Pertanto la modifica si sostanzia nell'aggiunta della lettera i) all'elenco presente nello stesso comma 3, stabilendo così il rinvio all'articolo 7. In particolare tale modifica definisce, sotto l'aspetto dell'impianto di programmazione, l'intero insieme degli interventi e il loro procedimento di attuazione all'indomani dell'entrata in vigore della l.r. 15/2017.

Art. 25: La modifica consta nella sostituzione del termine "svolge" con il termine "attua" e si propone di chiarire, in modo più appropriato, i compiti della Giunta regionale, in ordine alla realizzazione delle attività afferenti, come dalla stessa rubrica dell'articolo 7, alle tipologie di intervento puntualmente ivi descritte.

Art. 26: La modifica consiste nell'eliminazione dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24, del riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale rinvio insiste su una disposizione già abrogata – a livello nazionale - dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125. Se ne rende pertanto necessaria la soppressione per motivi di certezza dispositiva lasciando il nudo riferimento all'art. 5 d.lgs. 42/2004 in quanto tale.

Art. 27: La modifica, che prevede la possibilità di far svolgere un tirocinio a coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o non sono in grado di dimostrarlo, si inserisce nel quadro normativo nazionale (l. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 622), che considera assolto l'obbligo di istruzione con il compimento del diciottesimo anno di età. Peraltro, le Linee Guida in materia di tirocini, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 25 maggio 2017, non prevedono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione quale requisito per l'avvio del tirocinio e, conseguentemente, la disposizione vigente risulta eccessivamente limitativa per coloro che si trovano nella condizione sopra indicata.

Art. 28: L'intervento normativo si rende necessario in relazione al mutato quadro normativo nazionale. In particolare, con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), l'articolo 1, comma 170, ha disposto la modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo il noleggio con conducente anche dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare oltre alle tre sezioni esistenti attualmente del ruolo (autovetture e motocarrozze, veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi.

Art. 29: In materia di semplificazione amministrativa gli articoli 71 e 72 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in combinato disposto con gli articoli 46 e 47, prevedono, da un lato, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso d.p.r. n. 445/2000 e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le pubbliche amministrazioni individuano, e rendono note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione. La circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999 con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni prevede inoltre che le amministrazioni procedenti devono stabilire le modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare

e dando facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazioni da verificare a campione anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

Art. 30: L'articolo 9, comma 4, del regolamento europeo n. 1371/2007 al fine di garantire ai passeggeri il più ampio accesso possibile al trasporto ferroviario, prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno i biglietti più essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a bordo dei treni. Al fine di coordinare le disposizioni relative al trasporto pubblico locale con il quadro normativo comunitario, è necessario modificare l'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Art. 31: si aggiorna un riferimento normativo obsoleto.

Art. 32: la principale modifica della l.r. 35/2003 interviene sui commi 3 e 4 dell'art. 4. La modifica è necessaria per adeguare la legge regionale al complesso delle norme nazionali intervenute in materia e di seguito indicate: d.m. 24/04/2013, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, d.m. 08/08/2014. Queste disposizioni hanno abrogato la precedente normativa nazionale in materia di certificazione non agonistica. In sintesi, le norme nazionali hanno modificato il "chi" può rilasciare le certificazioni e il "come" le stesse sono rilasciate. Le modifiche dei commi 3 e 4 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 recepiscono, come sopra illustrato, le modifiche apportate dalla normativa nazionale e contestualmente disciplinano l'aspetto relativo al "luogo" in cui devono essere rilasciate le certificazioni non agonistiche anche sulla base delle disposizioni della l.r. 51/2009. In sintesi si prevedono due criteri minimi: ambulatori autorizzati per le certificazioni non agonistiche e ambulatori accreditati per le certificazioni agonistiche.

Art. 33: si aggiorna un riferimento normativo obsoleto.

Art. 34: le modifiche dell'art. 10 estendono anche alla certificazione non agonistica, pur con modalità semplificate, il sistema di registrazione dell'anagrafe degli atleti attualmente vigente per le certificazioni agonistiche.

Artt. 35-36: si aggiornano riferimenti normativi obsoleti.

Art. 37: La modifica dell'articolo 10 è resa necessaria dal fatto che la camera di commercio, anche a seguito dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale (cfr. il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) non esercita più questo tipo di funzioni.

Art. 38: aggiorna al testo vigente una rubrica erroneamente non modificata.

Artt. 39-40: L'articolazione di area vasta della conferenza regionale dei sindaci, in realtà, non è mai esistita; esisteva, fino alla l.r. 10 novembre 2008, n.60, l'articolazione di area vasta della Conferenza regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria e poi, fino alla novella del 2014 (l.r. 29 luglio 2014, n.44) l'articolazione di area vasta della conferenza regionale delle società della salute. Con la modifica del 2014 è stata istituita la conferenza di area vasta dei sindaci e soppressa la precedente articolazione di area vasta della conferenza regionale. Infine con l'ultima modifica della l.r. 40/2005 (l.r. 28 dicembre 2015, n. 84) è stata soppressa la stessa conferenza di area vasta, facendone confluire le funzioni all'interno della conferenza aziendale dei sindaci. I riferimenti all'articolazione di area vasta della conferenza contenuti nell'articolo 37, comma 2, lettera b) e 39, comma 7, devono, pertanto, essere eliminati.

Art. 41: aggiorna al testo vigente una rubrica erroneamente non modificata.

Art. 42: Si tratta di correggere un mero errore materiale, avvenuto in Consiglio, in occasione della presentazione di un emendamento alla pdl 120, poi diventata la l.r. 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana). Il riferimento corretto è all'Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria cui fa riferimento il comma 6 bis dello stesso articolo 51 e non all'osservatorio per le professioni sanitarie, l'organismo istituito dall'art. 12, comma 1 della citata l.r. 36/2017 (cfr art. 49 decies della l.r. 40/2005)

Art. 43: La proposta ricolloca la clausola valutativa prevista dall'articolo 20 della l.r. 66/2008 all'interno di un contenitore più ampio, rappresentato dalla relazione sanitaria regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 40/2005. In un apposita sezione di quest'ultima, la Giunta regionale dovrà dar conto al Consiglio dello stato di attuazione della legge. I contenuti della relazione, specificati dalle lettere a), b) c) d) e) ed f) sono rimasti gli stessi individuati dal vigente articolo 20.

Artt. 44-45: Con la modifica dell'articolo 4 si è inteso conformarsi alle indicazioni contenute nell'impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l'altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell'accreditamento dettata dalla l.r. 24 maggio 2017, n. 21, la mancanza di una previsione esplicita sulla durata dell'accreditamento (previsione da ricondurre ad un principio generale contenuto nell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992). Il nuovo comma 2 ter, specifica in analogia a quanto dispone l'articolo 29 della l.r. 51/2009 per le strutture sanitarie, che l'accreditamento ha validità di cinque anni, a decorrere dalla del rilascio. A questa prima modifica, ha fatto seguito anche la modifica della norma transitoria dettata dall'articolo 13. Per le strutture preesistenti all'entrata in vigore della l.r.21/2017, il nuovo comma 2 bis dell'articolo 13 prevede che i cinque anni decorrano dalla comunicazione dell'adeguamento ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori che verranno definiti nella deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r.82/2009.

Art. 46: la formulazione della lettera e) del comma 3 dell'articolo 26 decies è allineata con la l.r. 5/2008 in materia di nomine.

Art. 47: accogliendo un'osservazione formulata dal Ministero della salute in sede die same della l.r. 36/2017 sul governo clinico, si inserisce la specifica che la deliberazione di Giunta con cui si disciplinano l'organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, la corresponsione dell'eventuale trattamento economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese, è adottata "nel rispetto della specifica normativa vigente" nazionale.

Artt. 48-49: La l.r. 81/2000 stabilisce che sono riservate alla Giunta regionale le sanzioni amministrative nelle materie dell'igiene degli alimenti, dell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché in qualunque altra materia la cui competenza sia attribuita alla regione con legge statale. La l.r. 22/2015 attribuisce alla Regione, dal 1.1.2016, anche le funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'introito dei relativi proventi, nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi della stessa legge (agricoltura, caccia e pesca, ambiente, difesa del suolo, energia etc.). L'inserimento della lettera c) al comma 1 dell'articolo 4 ha proprio lo scopo di tener conto delle novità introdotte dalla l.r. 22/2015.

La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la legge al nuovo modello organizzativo, rendendo esplicita l'esistenza di diverse autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative in seno all'amministrazione regionale nei diversi ambiti di competenza. L'inserimento del comma 1 bis dell'art. 4 soddisfa questa necessità.

Questo stesso comma prevede inoltre la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la

Regione, potendo altresì delegare appositi funzionari. Si tratta della trasposizione nella l.r. 81 di quanto previsto dall'articolo 2 della l.r. 40/1995, una norma che per il resto risulta superata dalle modifiche intervenute nella struttura organizzativa regionale e che, quindi, può essere abrogata.

Art. 50: Con la proposta di abrogazione della l.r. 49/1997 (Disposizione in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici) e della l.r. 54/1995 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici) si intende adeguare l'ordinamento regionale all'attuale quadro delle disposizioni unionali e nazionali in materia.

La legge regionale 49/1997 disciplinava a livello regionale il sistema di vigilanza e controllo dando attuazione a quanto disposto con il D.Lgs 220/95, concernente l'applicazione degli articoli 8 e 9 del Reg. CEE 2092/91 che stabilivano l'implementazione di un sistema di controllo e vigilanza da parte di ciascuno Stato membro.

In particolare, si prevedeva che la Regione Toscana:

- svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati sulla base del D.Lgs 220/95, che operano sul territorio regionale, sia con sopralluoghi presso le loro strutture, sia presso un campione rappresentativo di operatori biologici (Art. 2);
- istituisce la tenuta e l'aggiornamento l'Elenco Regionale Operatori Biologici (EROB) (Art. 3).

La legge regionale 54/1995 rinviava alla l.r. 49/1997 per la disciplina dei controlli e dettava i principi e metodi di produzione biologica per le produzioni animali. Riguardo a quest'ultimi le disposizioni non sono più applicate dall'entrata in vigore del Reg. (CE) 1804 del 19/7/1999 che aveva modificato il Reg 2092/1991 per disciplinare anche le produzioni animali.

A livello comunitario sull'argomento sono intervenuti i Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/20081 che hanno abrogato la precedente disciplina (Reg 2092/1997). Tuttavia, tali novità non hanno interessato il sistema dei controllo continuando a prevedere, fra l'altro, modalità analoghe per il sistema di controllo e sorveglianza e la tenuta di elenchi aggiornati degli operatori. A livello nazionale invece sono intervenute importanti novità normative sia per gli aspetti legati alla vigilanza, sia per la gestione degli elenchi degli operatori biologici. Riguardo alla vigilanza si evidenzia che con il d.m. 16 febbraio 2012 è stato istituito il Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che prevede che la vigilanza sia svolta sia dall'Ispettorato repressioni frodi (ICQRF) che dalle Regioni, per le attività e le produzioni ricadenti nei propri territori, sulla base di programmi operativi coordinati che annualmente costituiscono il programma nazionale di vigilanza, approvato nell'ambito del Comitato Nazionale di Vigilanza (CNV), istituito con lo stesso d.m. e costituito da rappresentanti di ICQRF (che ne ha anche il coordinamento) e di tutte le regioni. Inoltre, per migliorare il coordinamento fra le autorità competenti a svolgere la vigilanza e per una gestione unitaria, trasparente ed evoluta di tale attività a livello nazionale, nel 2015 con decreto di ICQRF è stata istituita la Banca Dati nazionale Vigilanza (BDV) che raccoglie i dati e le informazioni sia sulle attività di controllo svolte dagli Organismi autorizzati, compresi i provvedimenti adottati verso gli operatori biologici, sia sulle attività di vigilanza svolte a livello nazionale e i relativi esiti.

Alla luce di queste novità normative pertanto si ritiene che il programma nazionale di vigilanza sugli operatori biologici renda inutile la predisposizione del programma regionale di vigilanza previsto dalla l.r. 49/1997 e dalla l.r. 54/1995 e pertanto le relative disposizioni possono essere abrogate.

Per quanto riguarda la tenuta e gestione degli elenchi degli operatori biologici l'articolo 7 della l. 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) ha abrogato gli articoli 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. 220/95, facendo venire meno l'obbligo della tenuta degli elenchi regionali.

All'eliminazione di tale obbligo il legislatore statale è arrivato in quanto già da alcuni anni era stato avviato, sia a livello statale che regionale, un percorso di informatizzazione del sistema di presentazione delle notifiche delle attività da parte degli operatori biologici. In particolare, con il d.m. n. 2049 del 1/2/2012 è stato istituito il Sistema Informativo Biologico nazionale (SIB) per la

gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione delle notifiche di attività con metodo biologico ed integra i sistemi informativi regionali esistenti sulla base dei servizi di cooperazione applicativa della PA e risiede all'interno del SIAN. Il SIB quindi riunisce i dati di tutti gli operatori biologici nazionali, consentendo al MiPAAF di poter disporre dell'elenco nazionale aggiornato in tempo reale e reso disponibile alla UE, oltre che agli utenti.

Attualmente quindi l'operatore biologico presenta le sue notifiche di attività, basate sul fascicolo aziendale, tramite il Sistema informativo di ARTEA utilizzando la DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) specifica per il settore biologico. I dati delle notifiche vengono resi disponibili da ARTEA sulla piattaforma TIX da cui, tramite Web Services (WS) e in cooperazione applicativa, gli stessi dati vengono giornalmente trasmessi a SIB, in modo da alimentare costantemente il sistema informativo nazionale. Con lo stesso sistema, vengono importati da SIB i dati delle notifiche di operatori con sede in altre regioni che dichiarano attività svolte anche in Toscana.

Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo anche la disposizione della l.r. 49/1997 relative all'elenco regionale degli operatori biologici possono essere abrogate.

Art. 51: La proposta di modifica dell'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è volta a chiarire che nelle more dell'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del d.lgs 50/2016, si applica anche nel caso della centrale unica di committenza degli ATC della Toscana la norma transitoria che stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Artt. 52-57: La proposta di modifica intende dare seguito all'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate con riferimento alla l.r. 37/2017 recante "Disposizioni in materia faunistico venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014".

In particolare:

- è necessario modificare il punto 5 del Preambolo della l.r. 37/2017 per chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l'obbligo di annotazione scatta subito dopo che l'abbattimento è stato accertato. Con tale precisazione non si intende in alcun modo subordinare l'annotazione al previo recupero del capo abbattuto ma solo riportare a titolo esemplificativo la modalità ordinaria dello svolgimento di tale adempimento: abbattimento, accertamento dell'abbattimento stesso e quindi annotazione. In ordine cronologico dopo l'abbattimento e il suo relativo accertamento deve essere comunque effettuata l'annotazione.

- è necessario modificare la l.r. 3/1994 e la l.r. 65/2014 per chiarire che i manufatti che possono essere realizzati nelle aree del territorio rurale individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali non sono destinati allo svolgimento dell'attività venatoria ma esclusivamente al ritrovo e all'organizzazione dell'attività delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi.

Artt. 58-61: Con decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attuazione della l. 208/2015, ha provveduto nel rispetto della dotazione organica del MibacT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione anche mediante soppressione, fusione o accorpamento degli uffici dirigenziali del Ministero. Al fine di migliorare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, sono istituite le Soprintendenze Archologia Belle Arti e Paesaggio quale risultato dell'operazione di fusione e accorpamento delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. Si rende necessario pertanto modificare la legge regionale 26/2012 proponendo una nuova composizione della commissione regionale per il paesaggio, rispondente alla nuova organizzazione del Ministero dei Beni, Attività Culturali e del Turismo. In sintesi, le modifiche proposte:

- la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana viene sostituita con il

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, organizzativamente dipendente dalla Direzione Generale Bilancio;

- viene prevista la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (in seguito all'accorpamento della Soprintendenza Archeologia e delle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio);

- si modifica il riferimento al rappresentante del Corpo Forestale con il rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri Forestali, poichè con decreto legislativo 177/2016 è stata stabilita la cessazione del Corpo Forestale dello Stato e ne è stato sancito l'assorbimento nel Corpo dell'Arma dei Carabinieri, istituendo con le nuove competenze il Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Sono confermati, anche per quanto riguarda la nuova composizione, il membro rappresentante del CAL, il rappresentante dell'associazionismo ambientale e il rappresentante delle cinque Università della Toscana (nominati con decreto del Presidente della Giunta del 19 novembre 2012, n. 200).

In attesa della nomina della nuova commissione, si richiede la proroga delle funzioni della commissione precedentemente istituita.

In aderenza allo spirito dell'art. 137 del d. lgs. 42/2004, che non li prevede, si reputa opportuno non prevedere supplenti per i membri nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge, in quanto gli stessi sono individuati *intuitu personae*.

Si detta una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione nelle more della nomina della nuova, e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima.